

Reato continuato
AltalexPedia, voce agg. al 28.04.2012 (Paolo Franceschetti)



Categoria: [Diritto Penale](#)

Reato continuato

di [Paolo Franceschetti](#)

Il **reato continuato** si configura quando un soggetto "viola una o più disposizioni di legge, con azioni diverse, per realizzare un medesimo disegno criminoso". (art. 81, co. 2 c.p.)

[1. Nozione](#)

[2. Elementi costitutivi del reato continuato](#)

[3. Natura giuridica](#)

[4. Regime sanzionatorio](#)

[Bibliografia](#)

1. Nozione

Il reato continuato è previsto dal secondo comma dell'articolo 81 c.p., ai sensi del quale è soggetto alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino al triplo, "chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge." Ad esempio per sequestrare Caio, Tizio picchia la guardia del corpo, ruba un'auto e trattiene Caio per diversi giorni; in tal caso commette il delitto di lesioni, sequestro di persona e furto. Si tratta di tre reati, ma realizzati con l'unico scopo di sequestrare Caio.

Il motivo per cui il legislatore ha scelto di applicare il sistema del cosiddetto cumulo giuridico risiede ancora una volta nel fatto - assolutamente contestabile in verità - che chi commette più reati con uno scopo unico dimostra minore inclinazione criminale di colui che realizza più reati con più scopi diversi (FIANDACA-MUSCO).

Inoltre, uniformando la disciplina del reato continuato a quella del concorso formale si evitano le incertezze che possono capitare nella pratica (ANTOLISEI).

2. Elementi costitutivi del reato continuato

Gli elementi costitutivi del reato continuato sono tre:

- 1) Una pluralità di azioni o omissioni;
- 2) Più violazioni di legge;
- 3) Il medesimo disegno criminoso.

Più azioni o omissioni. Le azioni o omissioni diverse possono essere compiute anche in tempi diversi; e maggiore è la distanza che intercorre tra le varie azioni, maggiore sarà la prova della medesimezza del proposito criminoso (e quindi più grave sarà, presumibilmente, la pena irrogata).

Più violazioni di legge. Le violazioni di legge possono riguardare la stessa norma o più norme diverse; è questa l'innovazione più importante che la novella del 1974

ha apportato all'istituto, e che differenzia nettamente la figura del reato continuato così come è disciplinata nel nostro ordinamento rispetto alla maggior parte dei sistemi penali stranieri.

La continuazione può ravvisarsi anche tra contravvenzioni e delitti, come si capisce dal testo della norma, che parla di "reato" continuato e non di delitto (ANTOLISEI).

Non è invece configurabile tra delitti dolosi e colposi, perché se c'è la colpa manca la volontà dell'evento, e dunque manca necessariamente la volontà di attuare identico disegno criminoso.

Una questione su cui si è discusso a lungo era se la continuazione potesse essere ravvisata anche tra reati diversi di cui alcuni passati in giudicato e altri in corso di giudizio. A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 115/1987) la risposta è oggi da ritenersi positiva, perché il principio dell'intangibilità del giudicato può essere suscettibile di deroga tutte le volte in cui si traduca in un ingiusto sacrificio dei diritti del condannato (FIANDACA-MUSCO).

Medesimo disegno criminoso. Quanto al requisito del medesimo disegno criminoso, è l'elemento che distingue l'ipotesi del concorso materiale da quella del reato continuato. Se Tizio commette più reati senza uno scopo unitario si ha concorso materiale (e quindi si applica il sistema del cumulo materiale delle pene); se invece gli stessi reati sono commessi con un unico scopo allora abbiamo reato continuato (e si applica il sistema del cumulo giuridico, cioè quello della pena più grave aumentata fino al triplo).

Per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione "medesimo disegno criminoso" la dottrina è sostanzialmente divisa su due posizioni di fondo.

Secondo una prima teoria il medesimo disegno criminoso implica che i vari reati siano pensati tutti insieme, in un **programma unitario**. In pratica ci deve essere un piano deliberato fin dall'inizio nelle sue linee essenziali per realizzare un unico fine.

Non importa poi che tutti i reati siano stati deliberati fin dall'inizio; potrà essercene qualcuno che sia stato progettato in un momento successivo (quando ricorre il cosiddetto dolo d'impeto, o il dolo eventuale) ma l'importante è che i singoli reati commessi facciano parte di quel progetto iniziale che il reo aveva in mente (DI BENEDETTO).

Per la giurisprudenza vedere Cass. Pen., sez. V, sentenza 21 aprile 1999, n. 5101, secondo la quale "in tema di reato continuato, la semplice tendenza a delinquere del soggetto, ovvero la presenza di un programma generico di attività criminose, espressione di un costume di vita deviante, correlato al bisogno economico, non sono di per sé indicativi dell'esistenza della identità di un disegno criminoso, indispensabile per la riduzione ad unità delle diverse violazioni; è viceversa necessario che, sin dall'inizio, i singoli reati siano previsti e preordinati quali episodi attuativi di un unico programma delinquenziale".

La tesi, recepita anche da alcune sentenze degli anni 80 (Cass. Pen., sentenza 15 giugno 1981 e 3 novembre 1980, citate in FIANDACA-MUSCO), non è da accogliere, perché, in tal modo, si finirebbe per ravvisare la continuazione anche quando un terrorista commetta una serie di attentati dilazionati nel tempo, o nell'ipotesi di un criminale che per arricchirsi svaligi una serie di banche.

In applicazione di tale principio si è affermato come "in tema di reato continuato la valutazione del giudice circa la identità del disegno criminoso costituisce il solo criterio per la unificazione fittizia *quoad poenam* della pluralità degli illeciti commessi dall'agente con una molteplicità di azioni, restandone escluso ogni fattore di carattere temporale. Pertanto al giudice del merito non è inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81, primo e secondo comma, quando sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dell'imputato per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio. In siffatta ipotesi la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato" (Cass. Pen., sez. III, sentenza 20 febbraio 1998, n. 2107).

La dottrina preferibile sostiene che il medesimo disegno criminoso implichi l'**unicità dello scopo** che il reo si prefigge. Ciò del resto è coerente con la costruzione del reato continuato come reato unico, perché, secondo le parole del CARRARA, la ragione del trattamento più favorevole rispetto al concorso formale di reati risiede nel fatto che nei reati continuati riscontriamo "non già più e diverse determinazioni criminose, ma una sola" (FIANDACA-MUSCO, per ANTOLISEI occorre sia un programma unitario sia l'unicità di scopo).

Tuttavia, poste queste generiche premesse, non è semplice ravvisare questo progetto iniziale; ad esempio:

- Non è stata ritenuta reato continuato la commissione di una serie di delitti per sopperire ad uno *stato di bisogno economico* (Cass. Pen., sez. I, sentenza 11 giugno 1992).

- Non è stato ritenuto reato continuato il commettere una serie di delitti per *procurarsi il denaro necessario ad acquistare la droga* (Cass. Pen., sez. I, sentenza 24 giugno 1992). Più di recente la **Cass. Pen., sez. I, sentenza 10 aprile 2006, n. 12638** ha rilevato come la serie di reati commessi dall'imputato fossero il frutto di una ben precisa scelta di vita delinquenziale, e non il frutto di un unitario disegno criminoso. Per consolidata giurisprudenza, l'unitarietà del disegno criminoso, ex art. 81, secondo comma, c.p., può essere individuata solo quando la decisione di commettere i vari reati sia stata presa dall'agente in un momento precedente la consumazione del primo reato e fosse estesa a tutti gli altri, già programmati nelle loro linee fondamentali. Di conseguenza, non possono rientrare nell'ambito di applicazione della norma tutti quei fatti costituenti reato che si vengano a trovare, rispetto al primo, in un rapporto di mera occasionalità, oppure che siano in grado di esprimere una abitudine od un costume di vita dell'imputato, così come accade nel caso delle persone tossicodipendenti, costrette a delinquere al fine di procurarsi i mezzi economici per soddisfare i loro bisogni quotidiani di sostanze stupefacenti.

- In una prima serie di sentenze, uscite all'indomani del 1974, e il cui fine era quello di arginare l'applicazione dell'istituto del reato continuato, che la riforma aveva praticamente esteso senza limiti, i giudici stabilivano che la continuazione non era ravvisabile tra i reati commessi prima di una sentenza o di un arresto e dopo questo momento, perché tali vicende erano idonee a spezzare il vincolo della continuazione. Attualmente l'indirizzo è mutato in senso contrario.

- Dubbio è se sia ravvisabile la continuazione tra i reati di *associazione mafiosa* e i singoli reati commessi dagli associati. Secondo una certa impostazione giurisprudenziale, ai fini della configurabilità della continuazione dei reati, venuto meno con la riforma del 1974 il requisito dell'omogeneità delle violazioni, ha

acquistato rilevanza decisiva l'identità del disegno criminoso, inteso come ideazione e volizione di uno scopo unitario che esalta un programma complessivo, nel quale si collocano le singole azioni, commesse poi, di volta in volta, con singole determinazioni. Ciò implica che lo scopo sia sufficientemente specifico, che la rappresentazione dell'agente ricomprenda tutta la serie degli illeciti facenti parte del programma, concepito nelle sue linee generali ed essenziali, che il programma criminoso sia cioè prefigurato fin dalla consumazione del primo reato, che si assume rientrare, insieme agli altri illeciti, nella continuazione. Conseguentemente, le Corti hanno precisato come non appaia configurabile il nesso della continuazione tra il delitto di associazione di tipo mafioso e quelli programmati o comunque effettivamente commessi. L'associazione, invero, è contraddistinta dall'accordo programmatico per la commissione di delitti, per il controllo di attività economiche e per la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, con il ricorso a metodi tipicamente mafiosi (forza intimidatrice, condizione di assoggettamento e di omertà); per aversi reato continuato, invece, non è sufficiente un generico piano di attività delinquenziale, ma occorre che tutte le azioni ed omissioni siano comprese, fin dal primo momento e nei loro elementi essenziali ed individualizzanti, nell'originario disegno criminoso; deve sussistere, in sostanza, uno stesso momento genetico-ideativo che accomuna il delitto associativo a quelli eseguiti in sua realizzazione (Cass. Pen., sez. VI, sentenza 24 ottobre 1997, n. 3650).

Secondo la giurisprudenza più recente, in tema di reato continuato, tra gli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo; anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici - purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione - il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Cass. Pen., sez. I, sentenza 20 aprile 2000, n. 1587).

3. Natura giuridica

E' discusso se il reato continuato sia da considerarsi un reato unico o se in esso non debba ravvisarsi una pluralità di reati.

La riforma del 1974 ha abrogato l'articolo 81 c.p. nella parte in cui diceva che il reato continuato è considerato come un solo reato, il che sembrerebbe essere un argomento a favore di coloro che sostengono che in tale figura sia da ravvisare un reato plurimo.

Per parte della dottrina invece l'istituto deve essere considerato a certi fini come reato unico e a certi fini come plurimo (FIANDACA-MUSCO, ANTOLISEI). Precisamente, in considerazione della *ratio legis*, che è ispirata ad un trattamento di favore per il reo, va ritenuto reato unico per tutti quegli aspetti che possano andare a favore del reo.

Quindi va ritenuto come reato unico ai fini: dell'applicazione della pena, della dichiarazione di abitudine e professionalità, della decorrenza del termine iniziale di prescrizione.

Va invece considerato come reato plurimo ai fini: dell'amnistia propria; del computo del tempo necessario alla prescrizione; della responsabilità dei concorrenti nell'ambito del concorso di persone; dell'applicabilità delle circostanze.

4. Regime sanzionatorio

Il reato continuato pone alcune questioni per quanto riguarda l'applicazione della pena. I quesiti sono fondamentalmente tre.

1) Calcolo del reato più grave. Il problema è se occorra tenere conto della pena prevista *in astratto* dal legislatore, oppure di quella che *in concreto* irrobberrebbe il giudice tenendo conto di tutti gli elementi previsti dall'articolo 133 c.p.

Secondo FIANDACA-MUSCO la soluzione preferibile è la prima, per cui bisogna tenere conto della pena che la legge commina in astratto, perché il legislatore, usando il termine "più grave" intendeva certamente alludere alla gravità del reato commesso, che va valutata in astratto e non in concreto.

"Ad accogliere questo secondo indirizzo si rischia di stravolgere la valutazione operata dal legislatore in merito all'obiettiva gravità delle diverse figure delittuose: valutazione che propriamente si esprime nella previsione dei minimi e massimi di pena, nonché della specie della sanzione minacciata. E' dunque preferibile la tesi più tradizionale, che ravvisa la violazione più grave in quella più gravemente punibile in astratto."

La giurisprudenza prevalente, dopo un iniziale periodo in cui propendeva per l'opposta soluzione della pena in astratto irrogabile (ANTOLISEI), si è orientata per la valutazione in concreto.

Per il primo orientamento, per tutte, si veda Cass. Pen., sez. V, sentenza 18 maggio 1999, n. 1781, ai sensi della quale "in tema di reato continuato, la individuazione della più grave violazione - necessaria per determinare la pena base per il calcolo della pena - deve essere effettuata con riferimento alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore, avendo riguardo alla pena che l'ordinamento ha previsto per ciascun reato, dovendosi il delitto sempre considerare reato più grave della contravvenzione; ciò anche nel caso in cui la pena edittale di quest'ultima appaia quantitativamente maggiore rispetto a quella prevista per il delitto, dal momento che la valutazione meramente quantitativa ha funzioni di integrazione, ed ad essa si deve ricorrere solo quando si tratti di pene di eguale specie, allo scopo di stabilire la maggiore gravità dell'una o dell'altra violazione".

Per il secondo orientamento vedi Cass. Pen., sez. VI, sentenza 6 maggio 1999, n. 1429: "in tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice, nell'ipotesi di reato continuato, per stabilire la sostituibilità della sanzione deve fare riferimento alla pena determinata in concreto per il reato più grave, comprendendo nel calcolo così effettuato la diminuente premiale e non considerando, per contro, né l'ordine di applicazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena derivanti dalla continuazione tra i reati né gli aumenti di pena determinati dalla continuazione. Detta disciplina si allinea al *favor* che informa l'istituto della continuazione alle finalità deflative dei riti speciali nonché a quelle di contenere l'applicazione della pena detentiva".

Anche perché, dal punto di vista letterale, l'articolo 81 c.p. fa riferimento alla *violazione* più grave, e non alla *pena* più grave, alludendo certamente alla norma di legge violata e non alla pena irrogata in concreto.

Di conseguenza si prende come base il reato punito con la pena edittale massima più alta.

Tuttavia il criterio del massimo edittale non vale quando tra i due reati quello col massimo edittale più alto abbia il minimo più basso. Si vuole evitare infatti che a causa della continuazione il reo abbia addirittura una pena che scenda sotto al minimo edittale (DI BENEDETTO).

In tema di continuazione, l'obbligo del giudice di determinare il reato più grave fra quelli in continuazione non viene meno nel caso in cui si tratti di reati aventi medesima pena edittale, atteso che la continuazione costituisce una *factio juris* che non fa perdere a ciascuno dei reati sussunti nell'ambito della stessa la propria individualità giuridica, cui è connessa la conoscibilità in sede esecutiva della parte di pena riferibile ai singoli reati (Cass. Pen., sez. III, sentenza 10 maggio 2001, n. 19018).

2) Reati puniti con pene di specie e di genere diverso. Ma il problema più grave si presenta quando la legge prevede per i diversi reati pene diverse (ad es. l'arresto per un reato e la pena pecuniaria per un altro).

Appare del tutto evidente come, nel concorso tra delitto e contravvenzione, la violazione più grave sia sempre il delitto, sia perché questo, nella scala dei disvalori sociali, è ontologicamente collocato su un livello superiore alla contravvenzione, sia perché il giudizio di gravità, avendo per oggetto la violazione della norma, ossia il tipo di condotta trasgressiva (delitto o contravvenzione) e non già la pena da applicare (che postula la preventiva individuazione del tipo di reato al quale essa va poi correlata), non può che essere ancorato a quel criterio.

Grossi problemi non sussistono se per i diversi reati sono previste pene di *specie* diversa. Ad esempio per un reato è previsto l'arresto e per un altro la reclusione. La seconda sarà, indubbiamente, più grave del primo.

Più problematico, invece, il caso in cui i diversi reati sono puniti con pene di *genere* diverso. Ad esempio per uno è prevista la pena detentiva e per l'altro una pena pecuniaria. E' chiaro che se un reato è punito con la pena pecuniaria e un altro con quella detentiva vuol dire che il più grave è quest'ultimo. Il problema però è come effettuare il calcolo.

Secondo qualcuno, allora, si dovrebbe applicare la pena detentiva aumentando il numero dei giorni, per poi trasformare l'aumento in una corrispondente pena pecuniaria (che ai sensi dell'articolo 135 c.p., è di euro 250,00 o frazione di Euro 250,00 per ogni giorno di detenzione).

Secondo la giurisprudenza, invece, si deve "applicare una pena complessiva, costituita da due pene di genere diverso (detentiva e pecuniaria) in modo che una parte di sanzione sia riferibile a entrambe le violazioni in concorso e la pena pecuniaria attenga solo a quella meno grave".

3) Applicazione delle circostanze attenuanti ed aggravanti. Importanti sono i criteri, utilizzati dalla giurisprudenza, al fine di dare applicazione alle circostanze nelle ipotesi di continuazione nel reato.

La necessità di scindere il reato continuato, ai fini dell'individuazione dei reati prescritti a seguito della concessione di **attenuanti generiche**, impone al giudice di merito l'obbligo di indicare in modo espresso le imputazioni in relazione alle quali tali attenuanti sono state riconosciute (nella specie con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti). Qualora tale obbligo non venga assolto, la concessione deve intendersi riferita a tutti i reati contestati, sia per la mancanza di un'indicazione specifica in senso contrario, sia per la natura di tali circostanze, basate su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato e quindi riferibili a tutti i fatti addebitatigli, sia, comunque, per il principio del *favor rei*, da ritenersi applicabile non solo nel giudizio di responsabilità, ma in ogni valutazione riguardante l'imputato stesso (Cass. Pen., sez. I, sentenza 5 novembre 2002, n. 37108).

In tema di circostanze attenuanti, nell'ipotesi di reato continuato, la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 c.p., è applicabile solo quando il risarcimento integrale sia avvenuto nei confronti di tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione (Cass. Pen., sez. VI, sentenza 8 maggio 2003, n. 20507).

Il riconoscimento di una circostanza attenuante per un reato satellite incide sull'entità dell'aumento di pena da stabilire, in relazione ad esso, a titolo di continuazione, anche se si tratta di circostanza incompatibile con la violazione più grave.

In tema di reato continuato, l'esclusione, a determinati fini, del carattere unitario (in senso normativo) dell'illecito deve essere specificamente prevista dalla legge, valendo in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà. Pertanto, ai fini del giudizio sulla rilevante gravità del danno, di cui all'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7 c.p. (rilevante gravità del fatto), non deve tenersi conto del danno cagionato da ogni singola violazione, ma deve aversi riguardo al complesso del danno cagionato dalla somma delle violazioni, difettando una norma che, ai fini in questione, consideri il reato come pluralità di episodi tra loro isolati (Cass. Pen., sez. II, sentenza 21 ottobre 2000, n. 10811).

Non è consentito al giudice operare giudizio di equivalenza o prevalenza tra la continuazione ed una o più circostanze. Invero, da un lato, l'art. 69 commi 1 e 3 c.p. fa esclusivo riferimento alla comparazione tra circostanze - aggravanti ed attenuanti - del reato, dall'altro, l'istituto della continuazione, presentando caratteristiche e finalità del tutto distinte rispetto alle circostanze del reato, non può mai essere oggetto di giudizio comparativo.

In giurisprudenza v. [Cass. Pen., sez. III, sentenza 20.03.2008, n° 12409](#) e [Cass. Pen., SS.UU., sentenza 23.01.2009, n° 3286](#).

Bibliografia

- ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 1997, pag. 516;
- DI BENEDETTO, Diritto penale, Giurisprudenza e casi pratici, 1998, pag. 662;
- FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte generale, pag. 602.